



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato – Energia – Protezione Civile

DETERMINAZIONE N° **1388** del 17 LUG. 2020

OGGETTO: Autorizzazione al transito di macchina agricola eccezionale targa BS398Y - ditta "MARCANTONIO LORENZO" con sede in Castelfranco in Miscano (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 12 della L.R. 7 agosto 2019, n.16, la Regione Campania con decorrenza 1° gennaio 2020 ha conferito alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;

- con D.G.R. n. 572 del 19 novembre 2019 sono state emanate le linee guida recanti indirizzi e criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni in materia;

Vista l'istanza del 09/06/2020 del sig. Marcantonio Lorenzo, nato a Castelfranco in Miscano (BN) il 22/02/1969, acquisita al prot. al n.13369 in pari data, e la successiva integrazione del 12/06/2020, acquisita al prot. al n.13837 in pari data, in qualità di titolare della ditta in oggetto, con la quale ha richiesto l'autorizzazione al transito, per un numero indefinito di viaggi nel periodo dal 20.06.2020 al 30.07.2020, lungo le strade statali, provinciali e comunali di competenza della Regione Campania di seguito indicate:

Comune di Castelfranco in Miscano (BN): strade comunali via S. Lorenzo – c.da Pagliarone – c.da Codaglia – c.da Fondone – via di Troia;

S.P. n.48, dal comune di Castelfranco in Miscano fino al confine con il territorio della provincia di Foggia;

S.P. n.50, dal comune di Castelfranco in Miscano per circa tre km. fino al confine con il territorio della provincia di Avellino;

S.P. n.49, dal comune di Castelfranco in Miscano fino al confine con il territorio della provincia di Avellino (località Bolle Malvizze – AV), percorrendo esclusivamente il tratto di viabilità di competenza della provincia di Benevento;

del veicolo: MIETITREBBIA ECCEZIONALE

TARGA: BS398Y

Lunghezza m. 10,93 – Larghezza m. 4,29 – Altezza m. 4,00 – Peso kg. 17750 – Assi n. 2,

Viste le dichiarazioni rese contestualmente all'istanza dalla titolare della richiedente impresa individuale, sig. Marcantonio Lorenzo;

Vista la nota del Servizio Viabilità 2 della Provincia di Benevento, prot. n.16689 del 13/07/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.14133 del 17/06/2020, che ha espresso il nulla osta al transito del veicolo in oggetto sulla S.P. n.49 ed ha contestualmente escluso il transito dello stesso sulla S.P. n.48, per il tratto Castelfranco in Miscano – Roseto (confine di Provincia), giusta ordinanza dirigenziale prot. n.7344 del 20/02/2017, e sulla S.P. n.50, per il tratto Castelfranco in Miscano – località Ponte Bagnaturo (confine di Provincia), giusta ordinanza dirigenziale prot. n.7348 del 20/02/2017 (all.1);

Visto la nota del Comune di Castelfranco in Miscano (BN), prot. n.2254 del 13/07/2020, acquisito al prot. al n.16728 del 14/07/2020, in riscontro alla richiesta prot. n.14129 del 17/06/2020, che ha espresso il nulla osta al transito dell'anzidetta mietitrebbia sulle strade comunali di cui alla richiesta, fatta eccezione per via di Troia (per il tratto chiuso al transito giusta ordinanza n.01/2010 del 13/01/2010) e con le limitazioni della Delibera C.C. n. 07 del 01/06/2020 relativamente a c.da Pagliarone;

Visto l'art. 104, c. 8, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;

Visto l'art. 268 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Visti i Decreti del Presidente della Provincia n.1 del 09.01.2020 e n.2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

Tenuto conto che:

- la massa del veicolo supera i limiti di massa di cui all'art. 104 comma 4 del D.lgs. n. 285/92 e quindi determina condizioni di maggiore usura delle strade;
- l'indennizzo per la maggiore usura delle strade, determinato ai sensi dell'art. 18 comma 5 lett. b del D.Lgs. n. 495/92 è di € 70,67 ed è stato versato alla Provincia di Benevento;

Ritenuto, per la completa istruttoria, che ricorrano tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con le prescrizioni di seguito indicate;

Dato atto che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

- di autorizzare la ditta "**MARCANTONIO LORENZO**", con sede in Castelfranco in Miscano (BN), c.da San Lorenzo n.3, a transitare con la mietitrebbia eccezionale targata BS398Y, Lunghezza m. 10,93 – Larghezza m. 4,29 – Altezza m. 4,00 – Peso kg. 17750 – Assi n. 2

lungo il seguente percorso stradale di andata e ritorno:

Comune di Castelfranco in Miscano (BN): strade comunali via S. Lorenzo – c.da Pagliarone (con le limitazioni della Del. C.C. n.07 del 01/06/2020 – Convenzione TERNA) – c.da Codaglia – c.da Fondone – via di Troia (escluso il tratto con chiusura al transito – Ord. N.01/2010 del 13/01/2010 tratto: incrocio Com.le Ufita "Serapullo – incrocio comunale Ufita "Fondone");

S.P. n.49, dal comune di Castelfranco in Miscano fino al confine con il territorio della provincia di Avellino (località Bolle Malvizze – AV), percorrendo esclusivamente il tratto di viabilità di competenza della provincia di Benevento;

- di non autorizzare l'anzidetta ditta Marcantonio Lorenzo a transitare con il veicolo in oggetto sulla S.P. n.48, per il tratto Castelfranco in Miscano – Roseto (confine di Provincia), giusta ordinanza dirigenziale prot. n.7344 del 20/02/2017, e sulla S.P. n.50, per il tratto Castelfranco in Miscano – località Ponte Bagnaturo (confine di Provincia), giusta ordinanza dirigenziale prot. n.7348 del 20/02/2017.
- La presente autorizzazione è valida **a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 30.07.2020** e per un numero illimitato di transiti, esclusi i giorni in cui il traffico risulti vietato in virtù delle disposizioni delle competenti autorità.
- E' fatto obbligo alla suddetta ditta MARCANTONIO LORENZO, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni di norma vigenti, di attenersi alle condizioni di cui al presente atto e alle prescrizioni indicate nei nulla osta rilasciati dagli enti competenti, sopra richiamati, allegati all'autorizzazione, di cui costituiscono parte integrante ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. la ditta titolare dell'autorizzazione deve accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condizioni di percorribilità da parte del veicolo di tutti gli itinerari prescelti, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso, per tutto il periodo di durata della presente autorizzazione. Dovrà essere cura del conducente il veicolo, accertarsi che il transito del trasporto o veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto un altro veicolo o trasporto

eccezionale. Inoltre è fatto obbligo alla stessa ditta di accertare preventivamente l'esistenza lungo il percorso prescelto di eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell'altezza e 0,20 m. per lato nel senso della larghezza;

2. per il veicolo in oggetto, eccedendo la larghezza di m. 3,20, è prescritta la scorta tecnica, che deve essere realizzata dalla ditta titolare dell'autorizzazione mediante un autoveicolo in disponibilità della stessa che precede il mezzo eccezionale a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m., equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui conducente segnala con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada;
 3. nel caso in cui la larghezza del veicolo autorizzato sia superiore a quella della corsia di marcia, la macchina agricola/operatrice dovrà essere accostata al margine destro della carreggiata per dar modo agli altri veicoli incrocianti di oltrepassare il veicolo eccezionale autorizzato;
 4. il veicolo autorizzato al transito dovrà mantenersi costantemente sulla sua destra ad una velocità contenuta atta a garantire la sicurezza del pubblico transito;
 5. per le mietitrebbie la larghezza durante la marcia è quella del veicolo senza la barra falciante che deve essere smontata e caricata su apposito carrello eventualmente accodato alla macchina, ovvero deve essere quella della macchina con la barra falciante le cui parti salienti devono essere raccolte e/o protette;
 6. nel caso di traino di rimorchi, carrelli o macchine operatrici agricole, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare la verifica della compatibilità gancio occhione prima dell'immissione in circolazione del convoglio;
 7. il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé la presente autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale;
 8. il transito dovrà effettuarsi esclusivamente in condizioni di buona visibilità;
 9. la circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo avviene a rischio e pericolo della ditta intestataria della presente autorizzazione. La Provincia di Benevento non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;
 10. ogni danno prodotto alle strade percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese della ditta in oggetto, restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne in modo assoluto;
 11. la macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli artt. 265 e 266, del D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.;
 12. Il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al completo ed integrale adempimento, da parte della ditta, di tutte le condizioni in essa contenute e di tutte le norme e disposizioni legislative vigenti o di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità della autorizzazione medesima, in materia di trasporti eccezionali.
- La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'efficacia della presente autorizzazione in qualunque momento, quando questa risulti incompatibile con la conservazione delle strutture stradali, con la stabilità dei manufatti, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o laddove obiettive esigenze di sicurezza della circolazione lo richiedano.

L'Istruttore Amm.vo
(Romano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Dirigente
(Ing. Angelo Carmine Giordano)





PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico

ALL 1

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0016689 D

Data: 13/07/2020

Ora: 15:21

AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE
SERVIZI TRASPORTO
SEDE

OGGETTO : Rif. Vostra nota prot. 14133 del 17/06/2020 .-
Richiesta nulla - osta al transito sulle strade Provinciali di competenza, funzionale al rilascio di autorizzazione periodica per macchina agricola eccezionale - art. 104 c. 8 D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 - Ditta MARCANTONIO Lorenzo.- Comunicazione a riscontro

La presente a riscontro della nota in epigrafe, prot. 14133 del 17/06/2020 , con la quale, come da richiesta della ditta MARCANTONIO Lorenzo, si chiede il NULLA OSTA al transito, sulle strade di competenza di questo Ente, SS.PP. n° 48-49-50, ricadenti nel Comparto n. 2. "Fortore" per passaggio di macchina agricola eccezionale.-

Per quanto sopra, si esprime N. O. al passaggio della macchina agricola eccezionale "mietitrebbia targata BS398Y lungo le SS.PP. n. 48-49-50 come da richiesta della ditta MARCANTONIO Lorenzo, ad esclusione dei seguenti tratti:

S.P. 48: tratto Castelfranco in Miscano - Roseto (confine di Provincia) - tratto chiuso al traffico giusta ordinanza dirigenziale prot. n. 7344 del 20.02.2017;

S.P. 50: tratto Castelfranco in M./ località Ponte Bagnaturo, confine provincia AV. (tratto chiuso al traffico giusta ordinanza Dirigenziale prot. 7348 del 20.02.2017).

Considerato tuttavia che la Provincia di Benevento allo stato, non ha ancora deliberato un elenco delle "strade percorribili" sul territorio Provinciale, il NULLA OSTA per il transito sulle citate arterie, ad eccezione dei tratti chiusi al traffico, come sopra meglio specificato, resta comunque vincolato al verificarsi delle seguenti condizioni:

ART. 1 - al pieno rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, alla compatibilità della stabilità dei manufatti ed alla osservanza delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

ART. 2 - il transito dovrà effettuarsi in condizioni di buona visibilità;

ART. 3 - Nel caso di transito nelle ore notturne è fatto obbligo di scorta tecnica munita di efficace dispositivo di segnalazione luminosa con le modalità previste dall'art. 268, comma 4 del D.P.R. N. 495/92e ss. mm. ii.;

ART. 4 - il N. O., può essere revocato o sospeso, totalmente o parzialmente, in qualunque momento, ove obiettive esigenze di traffico e sicurezza alla circolazione lo richiedano;

ART. 5 - La circolazione del mezzo agricolo o convoglio agricolo/ veicolo, avviene a rischio e pericolo della ditta. La Provincia di Benevento NON assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dal mezzo stesso a causa di deficienze dei manufatti stradali, del corpo e del piano viabile, né per le conseguenze su persone e/o cose per causa di eventuali incidenti;

ART. 6 - il rilascio del NULLA OSTA è condizionato inoltre alla preventiva ricognizione, da parte della ditta intestataria, di ogni percorso da effettuare, per accertare che il transito possa essere eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso dell'altezza e/o larghezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso dell'altezza e di 0,20 m. per lato, nel senso della larghezza;

ART. 7 – Ogni danno prodotto alle Strade Provinciali percorse e alle relative pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico e comunque a terzi, dovrà essere risarcito a totale cura e spese dalla ditta intestataria, restandone la Provincia di Benevento sollevata ed indenne nel modo più assoluto;

ART. 8 – Il NULLA OSTA è comunque subordinato allo stato di transitabilità delle strade, da accertare da parte del titolare della ditta richiedente ;

ART. 9 – La macchina agricola deve essere munita dei dispositivi di segnalazione previsti dagli art. 265 e 266 del D.P.R. 495/92 e ss. mm. ii.;

ART. 10 – Il veicolo che supera la larghezza di m. 3.200 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.R.R. n. 495/92;

ART. 11 – è vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;

ART. 12 – pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della sede viabile dell'importo stabilito dall'ufficio preposto a favore della Provincia di Benevento ;

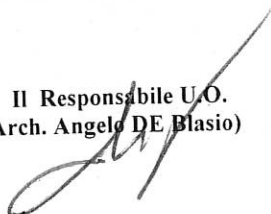
ART. 13 – Il conducente del veicolo o trasporto , dovrà essere munito dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, da esibire a richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;

ART. 14 – gli itinerari stradali le cui dimensioni trasversali non garantiscono un franco libero del mezzo del convoglio agricolo rispetto ai limiti di corsia di almeno m. 0,20 per lato è comunque fatto obbligo di scorta tecnica con le modalità di cui all'art. 268 , comma 4 del D.P.R. N. 495/92.-

il presente NULLA OSTA ha validità dal 20 giugno 2020 al 30 luglio 2020, fatto eccezione per i giorni in cui fosse vietata la circolazione per legge o per disposizioni delle competenti autorità;

Con i migliori saluti

Il Responsabile U.O.
(Arch. Angelo DE Blasio)



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine GIORDANO





COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022,
 C.F. 82002270625 p.iva: 00437840622
 iban: IT7000899775460000000052118
 tel. 0824960066, fax 0824960297
 sito internet: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it
 posta elettronica certificata: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

Comune di Castelfranco in Miscano
 Provincia di Benevento

Castelfranco in Miscano 13 LUG 2020

Prot. n. 0002254 Tipologia: Partenza
 del 13-07-2020 Ore: 12:58 30
 Provincia di Benevento

Spett.le Amministrazione Provinciale
 Settore Tecnico

- Controllo trasporto privato

- Benevento

pec.: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza prot. n. 1992 del 17/06/2020, volta ad ottenere il prescritto nulla osta propedeutico al rilascio di autorizzazione per il transito di macchina agricola eccezionale sul territorio comunale, richiesta in data 08/06/2020 dal Sig. MARCANTONIO LORENZO, nato a Castelfranco in M. il 22/02/1969, ed ivi residente alla C/da San Lorenzo n. 3,

VISTA la documentazione prodotta e considerato gli elementi oggettivi rappresentati dalla persona interessata concorrono a giustificare l'adozione del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 61 e 104 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e l'art 268 del D.P.R. 16/12/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO la Legge Regionale n. 16 del 07/08/2019;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 19/11/2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.L. Ordinamento Enti Locali;

Visti gli atti d'Ufficio;

ESPRIME NULLA OSTA al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ditta

MARCANTONIO LORENZO P.IVA: 008864400621 con sede in Castelfranco in Miscano alla C/da San Lorenzo, 3;

Per il transito con macchina agricola eccezionale sulle sottoelencate strade ricadenti nel territorio comunale:

- Strada Comunale San Lorenzo
- Pagliarone (con le limitazioni della Del. C.C. n. 07 del 01/06/2020 - Convenzione TERNA)
- Codaglia
- Fondone fino ai confini tra Castelfranco e Faeto;
- Via di Troia (escluso il tratto con chiusura al transito - Ord. n. 01/2010 del 13/01/2010 tratto: incrocio Com.le Ufita "Serapullo" - incrocio comunale Ufita "Fondone").

Il Sindaco
 Avv. Antonio Pio Morcone

CONTO DI CASTELFRANCO IN MISICANO

PER IL BIENNIO 1911-1912

PER IL BIENNIO 1911-1912

PER IL BIENNIO 1911-1912

PER IL BIENNIO 1911-1912

PER IL BIENNIO 1911-1912

PER IL BIENNIO 1911-1912